

beni del debitore costituiscono la garanzia del creditore; ma la legislazione ha fatto alcune eccezioni a questo principio, sotto un doppio punto di vista: nell'interesse dell'ordine pubblico, e nell'interesse del privato cittadino. Ed io toccherò della seconda parte, innanzi di trattare della prima, imperocchè quella attinge i suoi concetti alla ragione generale dell'umanità, e direi meglio al diritto naturale.

La vita è fuori commercio. Quindi è che nella legge generale, quando si parla di pignoramenti e di sequestri, si fa sempre eccezione e si ritengono intangibili gli alimenti del debitore, tutto ciò che serve alla sua esistenza e a quella degli individui di cui si compone la sua famiglia. E gli articoli 585 e 592 del Codice di procedura civile, affermano nettamente cotesto concetto.

La legge aggiunge altresì che non è permesso togliere agli operai gli strumenti del mestiere, al professionista i libri e tutto ciò che gli è strettamente necessario per esercitare la sua professione, e potere così alimentare sè e la sua famiglia. Ed inoltre, per quanto si riferisce alle pensioni ed agli stipendi, stabilisce disposizioni speciali per gli assegni alimentari! Tutto questo, ripeto, in omaggio a quel principio generale che la vita è fuori commercio.

L'uomo deve esistere; e per quanto abbia potuto commettere dilapidazioni o atti poco regolari, la legge non permette che gli vengano tolti i mezzi della esistenza.

Questo principio domina, o signori, anche nell'ordine delle imposte. Infatti, l'imposta, (e cito ad esempio quella della ricchezza mobile) non può colpire quella data somma di rendita, che si crede sia necessaria alla vita. Dunque, questo è il fondamento della legge; queste sono le eccezioni umanitarie che, come dicevo un momento fa, attingono la loro ragion d'essere ai principii generali del diritto naturale, che nessuno può contrastare.

Esaminando poi la questione dal punto di vista dell'ordine pubblico, non dirò cosa nuova ricordando che sono insequestrabili i beni demaniali, gli edifizii nei quali stanno i pubblici uffici, i mobili destinati ai pubblici uffici stessi; le imposte che servono ad alimentare lo Stato; i titoli del debito pubblico; e limitatamente, nelle opere pubbliche, le somme che si devono agli appaltatori, durante la costruzione delle opere medesime. Dico limitatamente a quanto è necessario, perchè queste opere non possano essere interrotte.

La legge del 1864 volle dare una garanzia ai pubblici impiegati, ispirandosi agli stessi principii a cui s'era informato il Codice di procedura

civile, vale a dire ai principii generali di diritto. Imperocchè le ragioni per cui si faceva insequestrabile lo stipendio furono queste: prima, che l'impiegato, come ogni cittadino, deve aver modo di vivere; e poi che l'impiegato, retribuito dallo Stato, e consacrato ai pubblici servizi, non debba essere distratto dai pubblici servizi medesimi.

Notate qualche cosa di più, o signori. L'amministrazione pubblica non può venire trascinata in giudizi e in liti che potrebbero essere la conseguenza dei sequestri e dei pignoramenti; imperocchè l'ordine della pubblica amministrazione ne verrebbe turbato.

Queste ragioni ispirarono le leggi anteriori, ed a questo concetto giuridico s'informava il disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Comprendo coloro i quali combattono in massima il principio dell'insequestrabilità; ma, per essere logici, essi avrebbero dovuto chiedere l'abrogazione della legge del 1864 per gli impiegati dello Stato, e quella che posteriormente abbiamo fatta a favore dei maestri elementari. Ove questo non facciano, essi devono, per conseguenza, accettare l'estensione che viene fatta con la legge che discutiamo. Perchè, se regge il principio generale della insequestrabilità per gli impiegati dello Stato, non si può fare a meno di riconoscere il principio medesimo per gli impiegati delle provincie, dei comuni e delle Opere pie, cotesti istituti essendo tanti rami della pubblica amministrazione, ed i loro impiegati avendo i doveri medesimi degli impiegati dello Stato. Resta poi a vedersi, se anche tutte le altre amministrazioni, le quali hanno un pubblico servizio, non siano assimilabili a quelle delle provincie, dei comuni e delle Opere pie. Di questo si può discutere, se volete. Ma non si potrà fare a meno, infine, analizzando la natura dei servizi che questi impiegati prestano, di concludere che anch'essi debbono essere compresi nella medesima categoria degli impiegati dello Stato, e d'estendere a loro favore le stesse garanzie che per gli impiegati dello Stato furono riconosciute.

Io ascoltai con grande attenzione il discorso dell'onorevole Fani, del quale voglio rendergli pubblico plauso, come anche il discorso dell'onorevole Zucconi.

Essi professano principii che lusingano me pure, e che vorrei si potessero attuare nel nostro paese. Essi dissero: voi vi fate il tutore degli impiegati e togliete loro quella libertà che hanno tutti gli altri cittadini: questo mi parve il principio generale a cui si ispiravano; ed io